



Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

38122 TRENTO / TRIENT **5 dicembre 2012**  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312  
e-mail: ripaist@regione.taa.it  
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

Id Doc: 855254  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0018060/P del: 05/12/2012

EL	VI-1,2	PF-LZ	mf
----	--------	-------	----

OGGETTO / Legge n. 190/2012. Disposizioni di  
BETREFF: interesse comunale immediatamente  
applicabili e norme ad applicazione  
differita.

**CIRCOLARE N. 5/EL/2012**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122  
Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100  
Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO

38122  
Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100  
Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054  
All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 265 del 13 novembre u.s. è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», che è entrata in vigore il 28 novembre.

Il disegno di legge originario ha subito profonde modifiche nel corso della doppia navetta parlamentare. Da ultimo, il Governo Monti ha riscritto buona parte dell'articolato, ponendo infine la questione di fiducia. Ne è risultato un testo non sempre coordinato, che necessita – a vario titolo – dell'adozione di una copiosa normativa di «attuazione» (decreti legislativi, rispetto ai quali la legge anticorruzione riveste natura di legge-delega al Governo; decreti ministeriali; piani anticorruzione a livello nazionale e di singola amministrazione centrale ed ente pubblico, compresi gli enti locali; norme regolamentari interne a ciascuna amministrazione) oltre al raggiungimento di specifiche intese Governo – Regioni – Comuni, in sede di Conferenza unificata (entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della L 190/2012).

Gran parte delle disposizioni della legge anticorruzione è dunque destinata a non trovare immediata applicazione.

Si ritiene utile evidenziare da subito le – poche – **disposizioni di immediata applicabilità e di particolare interesse per gli enti locali**, rinviando ad un momento successivo l'esame della legge anticorruzione nel suo complesso.

## **DISPOSIZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI**

L'articolo 1, comma 42, della legge anticorruzione interviene sull'articolo 53 «*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*» del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*».

Per il personale dei comuni della nostra regione, la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi è disciplinata dall'articolo 23 del Testo unico delle leggi regionali sul personale dei comuni approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L.

La disciplina regionale si distingue per taluni aspetti da quella recata dal Dlgs. 165/2001 (si veda, ad esempio, il limite massimo annuale di 20.000 euro lordi recentemente introdotto per i «nuovi» incarichi dalla LR 2/2012). Per altro verso il T.U. regionale riprende i contenuti del Dlgs. 165/2001. In particolare, le disposizioni sull'anagrafe (nazionale) delle prestazioni sono richiamate dal comma 5 dello stesso articolo 23 del T.U. regionale:

*«5. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.»*

**Pur mancando un rinvio formale all'articolo 53 del Dlgs. 165/2001, si ritiene pertanto che trovino immediata applicazione** – senza necessità di recepimento con legge regionale – le modifiche recate dall'articolo 1, comma 42, lettere da e) ad i) della legge «anticorruzione» allo stesso articolo 53 del Dlgs. 165/2001:

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

*«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 [dell'articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001 – NdR.: ossia gli incarichi conferiti ai dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e il CONI, fino alla revisione organica della disciplina di settore – art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001] i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»;*

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L'elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; [NdR.: si noti che le comunicazioni «quindicinali» degli incarichi, non fanno venir meno l'obbligo di comunicazione annuale 'complessiva' – entro il 30 giugno di ogni anno];

- h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
- i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto [NdR: formato «aperto» da definire con specifiche tecniche] che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto».

Per una migliore comprensione degli obblighi di comunicazione collegati all'anagrafe si invia il testo dell'articolo 53 del Dlgs. 165/2001 come modificato dalla nuova normativa.

Immediatamente applicabile anche nell'ambito della nostra regione risulta poi il nuovo comma 16-*ter* introdotto nell'articolo 53 del Dlgs. 165/2001 dalla lettera l) del comma 42 dell'articolo 1 della legge «anticorruzione».

Infatti, pur essendo collocata nel Dlgs. 165/2001, tale disposizione attiene (anche) all'ambito dell'ordinamento civile (di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l della Costituzione). Introduce infatti una nuova fattispecie di nullità contrattuale e commina un temporaneo divieto a contrattare con la p.a., essendo rivolta non tanto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ma a tutti i soggetti privati (datori di lavoro o di incarico professionale) destinatari dell'attività della p.a. svolta attraverso l'esercizio dei medesimi poteri autoritativi o negoziali esercitati dagli ex-dipendenti della p.a. negli ultimi 3 anni di servizio:

- l) dopo il comma 16-*bis* è aggiunto il seguente:
- «16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, [dell'articolo 53 del Dlgs. n. 165/2001 – NdR. vedi sopra, alla lettera e) l'elenco delle pp.aa.] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

## I PUNTI QUALIFICANTI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

Volendo ora dare uno sguardo al complesso della L. 190/2012, le novità più rilevanti riguardano:

- l'istituzione di una Autorità nazionale anticorruzione che viene individuata nella CIVIT (*Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche*) con compiti di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, avvalendosi anche di poteri ispettivi e con obbligo di relazionare annualmente al Parlamento;
- l'attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica di compiti di coordinamento delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione;
- la previsione di un Piano nazionale anticorruzione (predisposto dalla Funzione pubblica e approvato dalla CIVIT) e di un Piano di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione centrale e per tutti gli enti pubblici, compresi gli enti locali (che dovranno adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasmettendolo al Dipartimento della funzione pubblica);
- la definizione di modelli standard per l'informatizzazione dei dati e delle informazioni rilevanti al fine della lotta alla corruzione;
- l'introduzione del «principio» della rotazione (secondo criteri da definire successivamente) degli incarichi dirigenziali nei settori esposti alla corruzione, rafforzando il divieto di cumulo di incarichi e funzioni;
- la creazione della figura del responsabile per la lotta contro la corruzione in tutti gli enti pubblici. Per gli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- l'assoggettamento del responsabile anti-corruzione a responsabilità dirigenziale (ex art. 21 Dlgs. 165/2001), disciplinare, erariale e per danno all'immagine della p.a. in ogni caso - e per il solo fatto: presunzione di colpevolezza, con inversione dell'onere della prova - della commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato;
- obbligo di pubblicazione nei siti web delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai provvedimenti amministrativi (vedi anche al punto successivo), secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, ribadendo l'espressa qualificazione (già affermata dall'art. 11 del d.lgs. 265/2011) della trasparenza dell'attività amministrativa come LEP (livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione = competenza esclusiva dello Stato);
- specifico obbligo di pubblicazione, in particolare: dei bilanci e conti consuntivi; dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; dei procedimenti di autorizzazione e concessione; dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di

- vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; dei concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera;
- numerose novità nella materia degli appalti pubblici (*white list*; revisione in senso decisamente restrittivo della disciplina degli arbitrati; maggiore trasparenza delle stazioni appaltanti sui siti web delle stesse pp.aa.; modifica dell'articolo 135 del Codice appalti inserendo nuove ipotesi di risoluzione del contratto);
  - nuove ipotesi di incompatibilità per i componenti le commissioni giudicatrici (condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione);
  - l'obbligo per ciascuna amministrazione pubblica di dotarsi e rendere noto sul sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata;
  - la delega al Governo ad adottare entro sei mesi, un d. lgs. per il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pp.aa.;
  - la delega al Governo ad adottare entro un anno, un d. lgs. recante un t.u. della normativa in materia di incandidabilità (dalle circoscrizioni fino al Parlamento europeo) e divieto di ricoprire cariche (consorzi, unioni di comuni, aziende speciali ed istituzioni ex art. 114 TUEL, comunità montane);
  - la modifica di numerose disposizioni penali, sostanziali (cod. pen. artt. 32-*quater*, 32-*quinquies*, 314, 317, 317-*bis*, 318, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 322-*ter*, 323, 346-*bis*) e processuali (cod. proc. pen. art. 308; disp. att. cod. proc. pen. art. 133; l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*sexies*; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Come si è detto, gran parte delle nuove disposizioni non sono immediatamente applicabili, richiedendo – a vario titolo – l'adozione di normativa di attuazione e il necessario raggiungimento di specifiche intese Governo – Regioni – Comuni, in sede di Conferenza unificata.

Si ritiene tuttavia opportuno preavvertire fin d'ora gli amministratori locali e il personale dei comuni dei gravosi adempimenti (piano triennale anticorruzione, nomina del responsabile anticorruzione, rotazione degli incarichi, obblighi di trasparenza e pubblicazione di «dati aperti») cui saranno tenute le amministrazioni locali (a partire, presumibilmente, dalla primavera 2013).

Cordiali saluti.



LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

*Loretta Zanon*

Allegato: articolo 53 *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

*[Handwritten signature]*

## Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

### *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

#### **53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

**1.** Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

**1-bis.** Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

**2.** Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

**3.** Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

**3-bis.** Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

**4.** Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

**5.** In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

**6.** I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
  - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
  - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis)* da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

**7.** I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

**7-bis.** L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

**8.** Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità

dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

**9.** Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

**10.** L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

**11.** Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

**12.** Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

**13.** Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

**14.** Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

**15.** Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

**16.** Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

**16-bis.** La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**16-ter.** I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.